



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio giuridico e protezione dei dati

Revisione parziale dell'ordinanza sulle armi

**Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva presso i Cantoni
(2 luglio - 15 ottobre 2013)**

Ufficio federale di polizia
Ottobre 2013

Indice

1	SITUAZIONE INIZIALE	3
2	OSSERVAZIONI GENERALI	3
3	PARERI RELATIVI ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI.....	4
3.1	ARTICOLO 12 CAPOVERSO 1	4
3.2	ARTICOLO 12 CAPOVERSO 2	6
3.3	ARTICOLO 18 CAPOVERSO 4	6
3.4	ALTRE OSSERVAZIONI	9
4	ELENCO DEI CANTONI, DELLE ORGANIZZAZIONI E DEI PARTITI CHE HANNO FATTO PERVENIRE IL PROPRIO PARERE.....	10

1 Situazione iniziale

La revisione parziale dell'ordinanza sulle armi persegue i seguenti tre obiettivi:

1. verificare e adeguare il cosiddetto «elenco dei Paesi» di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 2 luglio 2008¹ sulle armi (OArm) cancellando la Croazia e il Montenegro. Non si prevedono ulteriori inserimenti nell'elenco;
2. trasmettere una copia dell'estratto del casellario giudiziale al servizio di comunicazione cantonale per combattere meglio gli abusi nell'uso delle armi (nuovo art. 18 cpv. 4 OArm);
3. adeguare l'articolo 12 capoverso 2 OArm al tenore dell'articolo 7 capoverso 2 della legge del 20 giugno 1997² sulle armi (LArm) cui è subordinato per eliminare le contraddizioni esistenti.

Dal 2 luglio al 15 ottobre 2013 l'Ufficio federale di polizia ha effettuato un'indagine conoscitiva presso i Cantoni sulla revisione parziale dell'ordinanza sulle armi. 25 Cantoni hanno presentato il loro parere. Il Cantone SZ ha espressamente rinunciato a prendere posizione in merito al progetto. Sono inoltre sei le organizzazioni, le associazioni nonché i partiti che hanno inoltrato il loro parere. I partecipanti all'indagine sono elencati al capitolo 4 del presente rapporto.

2 Osservazioni generali

La maggioranza dei Cantoni si dice favorevole alla *cancellazione della Croazia e del Montenegro* dall'elenco dei Paesi nonché alla *rinuncia di inserire ulteriori Paesi nell'elenco*. Contro una cancellazione del Montenegro e della Croazia si esprime il Cantone SH. Quattro Cantoni suggeriscono o esigono un ampliamento dell'elenco dei Paesi (SH, SO, VD, ZG). Alcuni Cantoni inoltre propongono di consentire il possesso di armi soltanto ancora agli stranieri domiciliati in Svizzera che dispongono di un permesso di domicilio (NW, OW, UR). Tra le organizzazioni e i partiti che si sono espressi, il CP e il GSA sono favorevoli all'adeguamento dell'elenco dei Paesi. L'UDC, proTell e il Museo militare svizzero di Full sono invece contrari al ridimensionamento proposto dell'elenco dei Paesi. L'UDC sollecita anzi l'estensione di tale elenco.

A favore della modifica dell'*articolo 18 capoverso 4* si esprimono 18 Cantoni (AG, AI, AR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) mentre 7 Cantoni (BE, BL, BS, FR, NE, SG, SH) si dicono contrari: la modifica proposta viene ritenuta poco o per nulla adeguata per lottare (efficacemente) contro l'utilizzo abusivo delle armi (BE, BL, BS, FR, NE, SG) e/o si teme un aumento (sproporzionato) dell'onere amministrativo (BL, BS, FR, SH). Molti interpellati (BE, BL, FR, JU, NE, NW, UR) danno la preferenza a una soluzione che in via generale subordina l'acquisto di un'arma da fuoco all'obbligo di ottenere permesso d'acquisto di armi o a un obbligo di autorizzazione (preventiva). Il Cantone SG ravvisa un miglioramento soltanto nel fatto che l'alienante di un'arma è sempre tenuto a chiedere (fatta ecce-

¹ RS 514.541

² RS 514.54

zione nel caso di acquisto da parte di membri della comunione domestica o di congiunti) un estratto del casellario giudiziale o un permesso d'acquisto di armi e inviarlo al servizio di comunicazione cantonale. Per il Cantone AI è comprensibile che per le armi da fuoco soggette a dichiarazione, acquistabili senza produrre un permesso d'acquisto di armi, venga in determinati casi richiesto l'estratto del casellario giudiziale. I tiratori e i cacciatori dovrebbero tuttavia venir esentati da un tale obbligo. Tra gli altri interpellati, il CP rifiuta la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 OArm.

L'adeguamento dell'*articolo 12 capoverso 2* OArm non ha suscitato alcuna opposizione.

3 Pareri relativi alle singole disposizioni

3.1 Articolo 12 capoverso 1

a) *Cantoni*

La maggioranza dei Cantoni **accoglie favorevolmente** la cancellazione della Croazia e del Montenegro dall'elenco dei Paesi come pure la rinuncia all'iscrizione di ulteriori Paesi nell'elenco. I Cantoni favorevoli hanno tuttavia formulato le osservazioni e le riserve seguenti:

- il Cantone LU raccomanda che gli Stati iscritti nell'elenco dei Paesi o gli Stati che potrebbero esservi iscritti siano posti sotto costante osservazione affinché sia possibile reagire tempestivamente adeguando l'elenco;
- anche il Cantone ZH sottolinea l'importanza di esaminare periodicamente l'elenco;
- I Cantoni UR, NW e OW sono favorevoli alla cancellazione della Croazia e del Montenegro dal pertinente elenco, ma propongono, con alcune eccezioni (ad es. per tiratori e cacciatori stranieri), di consentire il possesso di armi soltanto agli stranieri domiciliati in Svizzera e che dispongono almeno di un permesso di domicilio. Ottenere da alcuni Stati l'attestazione che permette ai suoi cittadini l'acquisto o il possesso di armi è molto difficile e controllarla è decisamente oneroso. I Cantoni UR e OW fanno inoltre notare che i titolari di un permesso di domicilio devono mostrare un certo grado d'integrazione e disporre di una conoscenza minima dell'ordinamento giuridico o della legislazione svizzera. Il Cantone OW osserva tuttavia che una siffatta modifica richiede una revisione della legge sulle armi.

Gli interpellati che **respingono** l'adeguamento dell'elenco dei Paesi proposto dalla revisione motivano tale posizione come segue:

- il Cantone SH è contrario alla cancellazione della Croazia e del Montenegro dall'elenco dei Paesi e ritiene opportuno inserirvi altri Paesi come ad esempio l'Afghanistan e la Siria;

- secondo il Cantone VD un ampliamento dell'elenco dei Paesi va preso in considerazione almeno per quanto concerne certi Paesi del Nord Africa come anche per la Siria, la Libia, il Pakistan, l'Afghanistan e l'Iraq visto che si è optato per lasciare l'Algeria nell'elenco dei Paesi. Inoltre un esame della situazione s'impone pure per l'Iran e la Corea del Nord segnatamente in riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 7 capoverso 1 lettera b LArm;
- il Cantone SO accoglie con favore la riduzione operata nell'elenco dei Paesi anche se ritiene che occorre prendere in considerazione la possibilità di inserire ulteriori Stati. In tale contesto va tenuta in considerazione la situazione attuale del Nord Africa. Inoltre la rinuncia a includere la Siria nell'elenco dei Paesi non può essere giustificata soltanto dalla ridotta presenza di siriani nel nostro Paese vista la complessità della guerra civile caratterizzata da schieramenti non chiaramente identificabili. Non è tanto il numero di persone coinvolte a essere rilevante bensì piuttosto il potenziale di abusi latenti. L'interesse pubblico a impedire un'utilizzazione abusiva di armi in Svizzera prevale sull'interesse privato di cittadini siriani ivi residenti ad acquistare armi ed è quindi ammissibile dato che è comunque previsto il rilascio di autorizzazioni eccezionali;
- il Cantone ZG accetta la cancellazione della Croazia e del Montenegro, chiede però che nell'elenco dei Paesi vengano inseriti certi Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Non si dovrebbe rinunciare a inserire certi Stati nell'elenco soltanto per mancanza di avvisaglie di conflitti armati in Svizzera. In determinati Paesi del Nord Africa nonché del Medio Oriente la situazione in materia di sicurezza è molto instabile e il rischio di attentati terroristici è ben maggiore che in uno Stato come l'Algeria rimasto nell'elenco.

b) Organizzazioni e partiti

Il CP e il GSA **sono favorevoli** all'adeguamento dell'elenco dei Paesi proposto. L'ASA non intende opporsi alla modifica proposta poiché rappresenta una liberalizzazione. Tuttavia la cancellazione del Montenegro e della Croazia è sorprendente visto che cittadini di tali Stati sono stati ripetutamente autori di abusi nell'uso delle armi da fuoco. Ci si interroga anche sul motivo per il quale non vengano inseriti nuovi Stati (Siria, Iraq, Iran ecc.) nell'elenco in questione. L'ASA teme che con la modifica possano aumentare tali abusi.

L'UDC invece **respinge** la proposta modifica dell'elenco dei Paesi. L'UDC è del parere che per «pericolo rilevante di utilizzazione abusiva» ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a LArm non si debba intendere soltanto l'esportazione illegale in zone di crisi e in zone ove sono in corso conflitti interetnici, bensì anche la frequenza statistica di comportamenti delinquenziali di cittadini stranieri in Svizzera. Non è accettabile che i connazionali di cittadini stranieri beneficino di un grado di protezione superiore a quello della popolazione indigena. In tal senso l'elenco dei Paesi non va certo ridotto bensì esteso segnatamente ai Paesi dell'Europa dell'Est e agli Stati dell'Africa settentrionale e centrale. Anche il Museo militare svizzero di Full respinge la cancellazione della Croazia e del Montenegro dall'elenco in questione. proTell nega che in Croazia e Montenegro la situazione in materia di conflitti etnici si sia definitivamente stabilizzata e risolta, manifesta dubbi sul fatto che la Croazia sia effettivamente «ap-

prodata» in Europa e ritiene nel complesso che una cancellazione di tali Stati dall'elenco dei Paesi sia prematura e inopportuna.

3.2 Articolo 12 capoverso 2

L'adeguamento del tenore dell'articolo 12 capoverso 2 OArm non ha riscontrato opposizioni.

3.3 Articolo 18 capoverso 4

a) *Cantoni*

La revisione dell'articolo 18 capoverso 4 è **accolta con favore** dalla maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH). Nonostante i pareri sostanzialmente favorevoli, sono state anche avanzate le riserve seguenti:

- secondo il Cantone JU sarebbe decisamente auspicabile esigere non soltanto una copia dell'estratto del casellario giudiziale bensì anche l'originale. Inoltre sarebbe meglio se l'acquisto di armi fosse in generale soggetto a un obbligo di autorizzazione. Con il disciplinamento odierno anche le persone alle quali è stato rifiutato un permesso d'acquisto di armi potrebbero (almeno temporaneamente) entrarne in possesso. Così facendo sarebbe anche possibile uniformare le decisioni delle autorità;
- i Cantoni UR e NW approvano la modifica dell'articolo 18 capoverso 4, ma ritengono utile e ragionevole l'introduzione di un permesso d'acquisto obbligatorio per tutte le armi da fuoco;
- il Cantone AI reputa logico che per le armi soggette a dichiarazione, che possono venir acquistate senza disporre di un permesso d'acquisto di armi, in determinati casi sia necessario presentare un estratto del casellario giudiziale. Ciò non si applicherebbe ai tiratori e ai cacciatori;
- il Cantone VD ritiene indispensabile che nella nuova legge sul casellario giudiziale sia previsto che le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legge sulle armi possano accedere all'estratto 2+ per autorità;
- il Cantone ZH è favorevole alla regolamentazione proposta e rileva che la disposizione andrebbe utilizzata come disciplinamento transitorio fino al momento in cui gli uffici cantonali delle armi disporranno del necessario accesso online previsto dall'articolo 49 lettera a dell'avamprogetto di legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- per una migliore leggibilità dell'ordinanza sulle armi il Cantone ZG chiede che l'articolo 18 capoverso 4 definisca chi (acquirente o alienante) debba trasmettere i pertinenti documenti al servizio di comunicazione cantonale.

Tuttavia sette Cantoni sono contrari alle modifiche dell'articolo 18 capoverso 4:

- il Cantone SH chiede di mantenere la regolamentazione attuale. La modifica proposta implica soltanto una maggiore mole di lavoro per gli uffici cantonali delle armi poiché nella pratica, in caso di alienazione di armi tra privati, non verrà prodotto un estratto del casellario o lo sarà soltanto raramente e sarà così necessario chiederlo in seguito. È incontestato che la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 OArm possa fornire agli uffici cantonali delle armi uno strumento supplementare per appurare se vi sono eventuali motivi di impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm, ma il maggior onere che ne deriva è sproporzionato;
- il Cantone BL ritiene la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 inopportuna. Una normativa secondo cui, a ragione di un estratto del casellario giudiziale, il servizio cantonale d'esecuzione è tenuto ad annullare a posteriori un'alienazione di armi ormai avvenuta dal profilo giuridico e pratico, ha poco senso. La responsabilità viene trasferita alle autorità cantonali sebbene non possano intervenire in alcun modo nel corso della vendita. Tale modifica non soltanto comporterebbe maggiori oneri ingiustificati per i servizi d'esecuzione cantonali, ma significherebbe anche che una persona non autorizzata entrerebbe comunque in possesso di un'arma. Una soluzione efficace sarebbe estendere l'obbligo del permesso d'acquisto all'insieme delle armi da fuoco, ossia anche alle armi da caccia, da sport e ai fucili a ripetizione d'ordinanza svizzeri; una siffatta estensione del pertinente obbligo va presa in considerazione;
- il Cantone SG ritiene la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 inefficace. Difficilmente comporterebbe un esame più approfondito dei motivi d'impedimento riguardanti l'alienante. Si potrebbe ottenere un miglioramento in tale ambito soltanto adottando una normativa che obblighi l'alienante a trasmettere in ogni caso (a meno che l'acquirente sia un familiare o un congiunto) un estratto del casellario giudiziale o un permesso d'acquisto di armi al servizio di comunicazione cantonale;
- il Cantone NE è del parere che un adeguamento dell'articolo 18 capoverso 4 è inutile poiché non contrasterebbe né la vendita né l'acquisto né tanto meno il possesso o l'utilizzazione abusivi di armi. Nemmeno la trasmissione dell'estratto del casellario giudiziale avrebbe alcun effetto positivo sul rispetto degli obblighi di diligenza. Inoltre neanche il requisito di un estratto del casellario giudiziale garantisce l'effettivo accertamento dei motivi d'impedimento. Occorre piuttosto assoggettare l'acquisto di armi a un obbligo generale di autorizzazione. Verificare se vi sono motivi d'impedimento è un compito che le autorità cantonali sono in grado di svolgere decisamente meglio;
- il Cantone BE ritiene la trasmissione a posteriori di un estratto del casellario giudiziale inadeguata per contrastare efficacemente l'abuso di armi e si rammarica che la Confederazione intenda mantenere la possibilità di alienare determinate armi da fuoco con una semplice comunicazione (successiva) ai servizi d'esecuzione cantonali e agli uffici cantonali delle armi. Come unica misura efficace e idonea entra in linea di conto un controllo preliminare delle autorità (obbligo di autorizzazione invece dell'obbligo di comunicazione). Tali misure per combattere gli abusi delle armi dovrebbero inoltre interessare indistinta-

mente tutti i detentori di armi da fuoco. Non è tollerabile che il confronto del casellario giudiziale venga effettuato soltanto nel caso di persone per le quali all'alienante sorgono dei dubbi (di carattere soggettivo); tali misure implicano disparità nel controllo di una medesima categoria di armi da fuoco e non consentono di attuare una lotta più efficace contro l'abuso di armi. Un deciso miglioramento nella lotta agli abusi può invece essere ottenuto mediante l'introduzione di un obbligo (preliminare) del permesso d'acquisto di tutte le armi;

- il Cantone FR è contrario alla revisione dell'articolo 18 capoverso 4 OArm poiché non genera maggiore sicurezza. L'obbligo di comunicazione di 30 giorni e la durata del controllo del contratto d'acquisto non potrebbero impedire che persone non autorizzate entrino in possesso di armi. Inoltre l'avvio della procedura per il sequestro di un'arma è ardua e complicata. Anche l'acquisto di un'arma fondato unicamente su un contratto è una pratica che non corrisponde più alle esigenze della società contemporanea. La normativa proposta comporta inoltre maggiori oneri amministrativi i cui costi non potrebbero venir conteggiati andando così a pesare sui contribuenti. Sarebbe più opportuno adeguare la legislazione in materia di armi e prevedere un permesso obbligatorio per ogni acquisto di armi;
- il Cantone BS non considera la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 OArm uno strumento adeguato per combattere gli abusi nell'ambito delle «armi da fuoco soggette a dichiarazione». Non corrisponde alla prassi degli uffici cantonali delle armi controllare, in seguito alla dichiarazione, se l'interessato soddisfa le condizioni per l'acquisto di armi. Non si fa altro che trasferire la responsabilità per l'alienazione di un'arma soggetta a dichiarazione dall'alienante agli uffici cantonali delle armi. V'è dunque da attendersi una minore attenzione da parte dell'alienante nei confronti del compratore dal momento che si istituisce un obbligo di controllo delle autorità. Controllare l'acquirente dopo l'acquisto, nei casi in cui è imperativamente necessario un sequestro o una confisca dell'arma, genera notevoli oneri amministrativi per le autorità. Inoltre non è stato previsto che le autorità possano chiedere un emolumento per l'espletamento dell'obbligo di controllo.

b) Organizzazioni e partiti

Per quanto concerne le organizzazioni interpellate, il CP è del parere che la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 ha un impatto limitato sulla sicurezza e sull'osservanza dell'obbligo di diligenza e aumenta gli oneri amministrativi. L'ASA accetta la modifica dell'articolo 18 capoverso 4 OArm, ma critica il maggiore onere che comporta per gli armaioli. Fa inoltre notare che non si dovrebbe rinunciare all'estratto del casellario giudiziale soltanto se l'acquirente è un familiare o un congiunto o dispone di un permesso d'acquisto di armi rilasciatogli da meno di due anni bensì anche in altri casi, a seconda delle circostanze. proTell rinuncia a esprimersi sulla modifica dell'articolo 18 capoverso 4 OArm, ma critica l'aumento lento e progressivo dell'onere burocratico per i possessori di armi incensurate.

3.4 Altre osservazioni

I Cantoni hanno colto l'occasione della revisione dell'ordinanza sulle armi per avanzare le proposte seguenti:

- il Cantone BE chiede che nell'allegato dell'ordinanza sulle armi venga previsto anche un emolumento di 50 franchi per il controllo delle alienazioni di armi da fuoco soggette a dichiarazione. Attualmente non è previsto alcun emolumento per i trasferimenti di armi che devono essere comunicati a posteriori benché, per gli organi d'esecuzione cantonali, le spese per il controllo delle persone siano identiche nei due casi. Tale circostanza costituisce una disparità di trattamento;
- il Cantone ZH propone di stralciare l'articolo 18 capoverso 2 lettera c OArm poiché un permesso d'acquisto di armi rilasciato da meno di due anni non costituisce una garanzia che l'acquirente nel frattempo non abbia subito una condanna definitiva iscritta conseguentemente nel casellario giudiziale. Nell'articolo 32c capoverso 2 della legge sulle armi occorre inoltre inserire una disposizione che consenta alle autorità di polizia comunale di accedere online a tutti i dati delle pertinenti banche dati;
- il Cantone AG ritiene opportuno che gli obblighi risultanti per l'alienante dall'articolo 18 OArm vengano formulati in modo più comprensibile. A tal proposito è necessario precisare in modo inequivocabile che in tutti i casi in cui non si applica l'articolo 18 capoverso 2 OArm, un'alienazione richiede imperativamente la produzione di un estratto del casellario giudiziale svizzero. La formulazione attuale dell'articolo 18 capoverso 3 OArm può lasciar intendere che l'alienante è tenuto a esigere un estratto del casellario svizzero soltanto se ha motivo di dubitare che non sussistano motivi di impedimento all'acquisto secondo l'articolo 8 LArm, a prescindere dal fatto che l'acquirente ricada sotto l'articolo 8 capoverso 2 OArm o no.

4 Elenco dei Cantoni, delle organizzazioni e dei partiti che hanno fatto pervenire il proprio parere

CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Landamano e Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
JU	Governo del Cantone del Giura
LU	Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Dipartimento di sicurezza del Cantone di Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese

ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

ORGANIZZAZIONI E PARTITI

ASA	Associazione armaioli svizzeri e dei commercianti d'armi specializzati
CP	Centre Patronal
GSA	Gruppo d'interesse Storia e Armi
proTell	Società per un diritto liberale sulle armi
UDC	Unione democratica di centro
Museo militare svizzero di Full	